



Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI

Il Procuratore della Repubblica

Tivoli, 19 ottobre 2016

Prot. n. 1581/2016

Oggetto: circolare sulla regolamentazione del nulla osta e delle autorizzazioni relative a procedimenti penali sorti a seguito di incidenti stradali con lesioni personali o decessi.

1. Il rapporto tra attestazione ex art. 335 c.p.p., nulla osta e autorizzazione previste per il rilascio di informazioni nel caso di incidenti stradali

Con provvedimento del 17 ottobre 2016 è stata rivista la regolamentazione del rilascio delle attestazioni ex art. 335 c.p.p.

La disciplina adottata riguarda anche il rilascio delle attestazioni orali o scritte richieste, ai sensi dell'art. 335 c.p.p., relativamente ai procedimenti sorti a seguito di incidenti stradali con decessi o lesioni personali, dai soggetti indagati, parti offese (e relativi difensori) o interessati (comprese le compagnie assicuratrici dei veicoli coinvolti).

Diversa è la regolamentazione del nulla osta e dell'autorizzazione al rilascio delle informazioni (e copia di atti) relative agli incidenti stradali prevista dal C.d.S. e dal relativo Regolamento.

2. La disciplina sul rilascio di informazioni (e copia di atti) nel caso di incidenti stradali

Il rilascio d'informazioni (e copia di atti) nel caso di incidenti stradali è regolata dall'art. 11 del d.lgs. n. 285/1992 (oltre C.d.S.)¹ e dall'art. 21, commi da 3 a 6 del d. P.R. n. 495/1992 (oltre Reg. C.d.S.)².

Le disposizioni in esame prevedono:

- a) il diritto degli interessati a chiedere agli organi di polizia intervenuti le informazioni acquisite in ordine all'incidente stradale: modalità (ivi compresi i rilievi effettuati), residenza e domicilio delle parti, copertura assicurativa dei veicoli, dati di individuazione di questi ultimi (art. 11, comma 4, C.d.S.);
- b) l'obbligo degli interessati di ottenere le informazioni rivolgendosi *“direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente”* (art. 21, comma 3, Reg. C.d.S.). Apposite circolari disciplinano le concrete modalità di richiesta e rilascio (art. 21, comma 4, Reg. C.d.S.);
- c) la necessità di un previo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (nella specie, durante le indagini preliminari, del pubblico ministero) nei seguenti casi:
 - a. nulla osta, qualora l'incidente abbia causato la morte di una persona;
 - b. autorizzazione, nel caso in cui dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, e sia pendente il procedimento penale. Alternativamente è sufficiente l'attestazione dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.

Pur se diversamente denominato il provvedimento (nulla osta o autorizzazione) analoghi sono gli effetti, sicché la differenza appare solo terminologica.

3. La regolamentazione adottata

¹ Art. 11, comma 4, C.d.S.: *4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi”*.

² Art. 21, commi da 3 a 6, Reg. C.d.S.: *“3. Per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente. 4. Il comando o ufficio e' tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge. 5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente. 6. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.*

Fermo restando che le disposizioni ricordate vanno *aggiornate* sulla base della nuova disciplina prevista dall'art. 590-*bis* c.p., introdotta dalla l. n. 41/2016 (in ordine alla ritenuta perseguibilità d'ufficio delle lesioni personali colpose gravi e gravissime), è necessario procedere a un'apposita regolamentazione per rendere più celere il rilascio del nulla osta e dell'autorizzazione.

3.1. Soggetti interessati al rilascio delle informazioni

Con riferimento alle specifiche competenze della Procura della Repubblica, si ritengono soggetti interessati ai sensi delle disposizioni ricordate:

- a) **le persone coinvolte nell'incidente stradale;**
- b) **i proprietari dei veicolo coinvolti nell'incidente stradale;**
- c) **le compagnie assicuratrici dei veicoli coinvolti nell'incidente stradale.** Queste, infatti, hanno precisi obblighi in ordine al risarcimento dei danni imposti dall'art. 148, comma 2, d.lgs. n. 209/2005 *“anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso”*, con specifiche facoltà *“A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti”* (art. 148, comma 2-*bis*, d.lgs. cit.), ivi compresa quella di richiedere *“ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente.....anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso”* (art. 148, comma 4, d.lgs. cit.).

Non può dubitarsi, dunque, della qualità di interessato della Compagnia assicuratrice di veicolo coinvolto nell'incidente stradale ad ottenere le informazioni previste, fermo restando l'ordinario onere di ottenere il previa provvedimento dell'Autorità Giudiziaria nei casi di decesso o lesioni personali.

3.2. Presentazione della richiesta al comando o ufficio intervenuto; autorizzazione “de plano” per gli incidenti stradali con lesioni semplici (né gravi, né gravissime)

A) Modalità di presentazione della richiesta: presso il comando o ufficio intervenuto (e non presso la Procura della Repubblica)

Il testo delle disposizioni ricordate fa espresso riferimento agli obblighi degli *“organi di polizia”* (art. 11, comma 4, C.d.S.), specificamente alla necessità di presentare la richiesta *“al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente”* (art. 21, comma 3, Reg. C.d.S.) che è tenuto al rilascio delle informazioni (art. 21, comma 4, Reg. C.d.S.). Competenza ribadita dal citato art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005 per le Compagnie assicuratrici.

La “previa presentazione” del nulla osta (nel caso di decesso) o di autorizzazione nel caso di lesioni personali (ovvero attestazione di mancata presentazione della querela nel termine previsto nel solo caso oggi di lesioni né gravi né gravissime) va coordinata con la ricordata disciplina e interpretata in modo da rendere agevole l’esercizio del diritto da parte degli interessati.

Ne consegue che ponendo a carico degli interessati l’onere di richiedere alla Procura il provvedimento sorgerebbe a carico di costoro l’ulteriore onere di individuare il procedimento iscritto ovvero di indicare univoci elementi per la sua individuazione, laddove tali elementi sono nella disponibilità dell’organo di polizia intervenuto.

Deve, dunque, ritenersi che l’interessato debba presentare la domanda “*al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l’agente che ha proceduto alla rilevazione dell’incidente*” (art. 21, comma 3, Reg. C.d.S.).

In conclusione gli interessati devono presentare la richiesta di informazioni (e di copia atti), in ogni caso, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l’agente che ha proceduto alla rilevazione dell’incidente, anche nel caso di incidenti con decessi o lesioni personali.

I comandi o uffici dovranno operare in tal senso, informando gli interessati ed evitando di avviarli alla Procura della Repubblica, anche nell’ambito del leale rapporto di collaborazione e per rendere più agevole agli interessati l’esercizio dei propri diritti (cfr. oltre in ordine agli incidenti con lesioni né gravi, né gravissime, né decessi).

B) L’autorizzazione *de plano* nel caso di incidenti senza decessi e con lesioni personali né gravi, né gravissime

Nel caso di incidenti senza decessi e con lesioni personali né gravi³, né gravissime⁴ (ipotesi queste previste dall’art. 583 c.p.), per consentire alle parti interessate rapide decisioni in ordine all’opportunità di proporre querela a tutela dei propri diritti, oltre che per snellire le pratiche risarcitorie delle compagnie di assicurazioni ed evitare aggravii alla Procura, **le Forze di Polizia si intendono autorizzate in via preventiva e senza specifico provvedimento della Procura della Repubblica, al rilascio, ad istanza di parte delle informazioni consentite:** copia dei rapporti (ivi

³ Art. 583, comma 1, c.p. “*La lesione personale è ...:*

1) *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*

2) *se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo”.*

⁴ Art. 583, comma 2, c.p.: “*La lesione personale è gravissima.... se dal fatto deriva:*

1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*

2) *la perdita di un senso;*

3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*

4) *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.*

comprese annotazioni di p.g., dichiarazioni dei protagonisti o di testimoni, schizzi e planimetrie). Tale rilascio di copie avverrà, dunque, indipendentemente dal decorso di termini dal fatto o dalla presentazione di querela.

Nei soli casi ritenuti di particolare gravità il comando potrà richiedere alla Procura specifica autorizzazione con le modalità indicate alla lett. C). **Non sono tali, e non va inoltrata alcuna richiesta alla Procura della Repubblica, i casi in cui si sia proceduto a denuncia per un reato previsto dal Codice della Strada (ad esempio artt. 186, 187, 189 CdS) ovvero per altro reato che non presenti particolare rilievo**⁵.

C) Autorizzazione nel caso lesioni gravi o gravissime e di nulla osta nel caso di decesso

Nel caso di decesso o di lesioni gravi o gravissime (ivi compreso, dunque, il caso di prognosi riservata) il comando o ufficio intervenuto all'incidente che riceve l'istanza trasmetterà la richiesta alla Procura della Repubblica, Ufficio *Informazioni e Re.ge.* eventualmente tramite posta elettronica certificata (PEC) alla posta elettronica (cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it, indicando nell'oggetto "Richiesta autorizzazione o nulla osta per incidente stradale". La richiesta conterrà tutti i dati necessari per l'individuazione del procedimento penale iscritto (n. proc. se noto, n. protocollo di trasmissione, persona indagata indicata come parte offesa, ecc.); l'Ufficio della Procura restituirà l'istanza, con l'esito, nei tempi più brevi.

3.3. Le incombenze a carico della Procura

A) Nel caso di incidenti con lesioni né gravi né gravissimi e senza decessi:

- a) di norma non sarà trasmessa dai comandi di polizia alcuna istanza degli interessati. Qualora dovesse pervenire l'istanza, senza specifica motivazione sulla gravità del fatto che induce il comando a richiedere l'autorizzazione della Procura (cfr. parte finale lett. B), il funzionario dell'Ufficio 335 la restituirà, raccomandando la corretta esecuzione della presente circolare;
- b) nel caso in cui il comando richieda specifica autorizzazione per la gravità dei fatti, la stessa sarà inviata al magistrato assegnatario tramite l'Ufficio competente (Ufficio Gdp) che provvederà a trasmettere la risposta.

Non occorre alcun provvedimento del magistrato assegnatario nei casi in cui il procedimento sia definito ovvero gli atti siano conoscibili dalle parti; precisamente:

- **iscritti al mod. 21 per i quali:**
 - o **sia stata richiesta l'archiviazione;**

⁵ La parte in grassetto sottolineato è stata inserita con provvedimento del 2 dicembre 2016.

- sia stato emesso l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. ovvero si trovi in una fase successiva;
- iscritti al mod. 21-bis, per i quali sia stata avanzata richiesta di archiviazione ovvero sia stata richiesta di fissazione di data dell'udienza dibattimentale;
- iscritti al mod. 44 per i quali sia stata avanzata richiesta di archiviazione.

Pertanto, nei casi indicati, il funzionario dell'Ufficio 335 risponderà, senza interpellare il magistrato assegnatario che possono essere rilasciati gli atti⁶;

- c) qualora gli interessati intendano presentare direttamente istanza alla Procura sarà specificato dal personale addetto che devono recarsi direttamente presso il comando o ufficio intervenuto che dovrà rilasciare copia degli atti senza necessità di autorizzazione sulla base della presente circolare;

B) Nel caso di incidenti con lesioni gravi o gravissimi o con decessi:

- a) pervenuta l'istanza dal comando di polizia si procederà secondo le ordinarie disposizioni, con trasmissione alla segreteria del magistrato assegnatario che invierà direttamente il provvedimento allo stesso comando richiedente.

Non occorre alcun provvedimento del magistrato assegnatario nei casi indicati Supra lett. A), b) (procedimento definito ovvero con atti conoscibili dalle parti). Pertanto, nei casi indicati, il funzionario dell'Ufficio 335 risponderà, senza interpellare il magistrato assegnatario che possono essere rilasciati gli atti⁷;

- b) **qualora gli interessati si presentino, comunque, allo sportello** saranno invitati a recarsi presso il comando o ufficio che è intervenuto, agevolando così l'iter. Qualora intendano presentare l'istanza dovranno fornire tutti gli elementi per l'individuazione del procedimento, ivi compreso il comando intervenuto; in tale caso sarà precisato che la risposta della Procura sarà trasmessa direttamente al Comando.

Nel caso di presentazione dell'istanza le parti dovranno compilare l'apposto modulo, allegando un documento d'identità valido e, nel caso delle compagnie assicuratrici, i documenti relativi alla titolarità da parte della persona ad avanzare la richiesta.

4. Efficacia e comunicazioni

Le disposizioni della presente circolare entrano in vigore il 24 ottobre 2016.

⁶ La parte in grassetto sottolineato è stata inserita con provvedimento del 2 dicembre 2016, prot. 451/2016.

⁷ La parte in grassetto sottolineato è stata inserita con provvedimento del 2 dicembre 2016, prot. 451/2016.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito della Procura e comunicata al sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma per dovere d'Ufficio, ai Sostituti Procuratori della Repubblica e agli Uffici della Procura interessati, ai Comandi di polizia giudiziaria interessati.

Allegato: Modulo “*Richiesta_nulla_osta_verbale_incidente_stradale*”

Il Procuratore della Repubblica

dott. Francesco Menditto

F.to